

# La legge antiusura e le polizze assicurative nei contratti di finanziamento

Note a margine del comunicato congiunto Banca d'Italia / IVASS del 17 marzo 2020

Roma, 28 aprile 2020

## Inquadramento normativo e *ratio* della legge antiusura.

Il ceto bancario è stato posto di fronte ad una serie di problemi di rilevante impatto insorti in seguito all'emanazione della legge 7 marzo 1996, n. 108 (c.d. legge antiusura). In principio il legislatore intendeva punire l'attività criminale propria dell'usuraio, ovvero di un soggetto prestatore di denaro non professionale che praticava tassi di interesse eccessivamente onerosi tanto da rientrare nella qualifica di usurari, eliminando alcune incertezze cui le disposizioni dell'art. 644 cod. pen. sembravamo dare spazio, rendendo più difficoltosa la repressione di tali fattispecie. La riforma, tuttavia, sembrerebbe aver avuto piuttosto l'effetto di intervenire in modo rilevante sui canali professionali di finanziamento bancario, creando di fatto una sorta di calmieramento del credito (finalità questa che può essere meritevole di essere perseguita, ma che non appare pertinente alla repressione dell'usura).

La legge anti usura è intervenuta principalmente novellando l'art. 644 cod. pen. il quale prevede che *"chiunque, (...), si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000"*.

La figura criminosa è stata ampliata in quanto la riforma ha eliminato dagli elementi della fattispecie incriminatrice il requisito dell' "*approfittamento dello stato di bisogno del soggetto passivo*", ravvisato dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione, sez. II, 27 gennaio 1987) nel momento in cui gli interessi fossero stati di entità tale da far ragionevolmente presumere che soltanto un soggetto in stato di bisogno avrebbe potuto contrarre il prestito alle predette condizioni. Di conseguenza era definito "*stato di bisogno*" quella situazione che impattava sulla volontà del soggetto passivo costringendolo nel contrarre il finanziamento a qualsiasi condizione economica (la giurisprudenza lo interpretava come un vizio del consenso).

Inoltre, la nuova disposizione ha definito in termini oggettivi cosa dovesse intendersi con "*interessi o altri vantaggi usurari*" da determinarsi mediante il rinvio a precisi parametri quantitativi connessi all'andamento del mercato finanziario e definiti con decreto trimestrale del Ministero dell'economia e delle finanze<sup>[1]</sup>, nel maggiore rispetto del principio costituzionale di determinatezza della legge penale.

Quale ulteriore tutela dei debitori qualora siano applicati interessi usurari, l'ordinamento prevede sanzioni civili ai sensi dell'art. 1815, comma 2, cod. civ. prevedendo che nulla è dovuto a titolo di interessi, con la conseguenza che il finanziamento debba intendersi a titolo gratuito (ipotesi di nullità parziale ai sensi dell'art. 1419, comma 2, cod. civ.).

Tra i punti maggiormente dibattuti della legge antiusura rilevano le "voci di costo" che devono essere valutate nella quantificazione del tasso soglia. Su questo tema è intervenuto il legislatore soccorrendo l'interprete nella misura in cui ha stabilito di includere le commissioni "comunque denominate" nelle voci di spesa da considerare per la quantificazione del TEG e del TEGM (legge n. 2/2009).

Il livello di litigiosità tra creditori e debitori è stato a

tratti influenzato da detta disciplina che, a torto o a ragione ha posto il ceto bancario quale rappresentante principale in sede civile e penale delle azioni dei debitori intentate sulla base della normativa antiusura.

### **Polizze assicurative abbinate. Il comunicato congiunto Banca d'Italia/IVASS e gli orientamenti della giurisprudenza.**

Con una recente comunicazione congiunta di Banca d'Italia e IVASS del 17 marzo 2020 ad oggetto "*Offerta di prodotto abbinati a finanziamenti*", si è posto l'accento sull'offerta di prodotti non finanziari in abbinamento a un finanziamento richiedendo che gli intermediari adottino una serie di cautele per assicurare la correttezza delle relazioni e l'effettiva consapevolezza dei clienti su caratteristiche, obblighi e vantaggi derivanti dalla combinazione dei prodotti offerti.

Le autorità affermano che "*il mancato rispetto, formale e sostanziale, delle regole vigenti, oltre a comportare l'applicazione delle sanzioni e misure di rimedio previste per la violazione degli obblighi di condotta verso la clientela, può esporre gli operatori a significativi rischi legali e di reputazione, con l'eventuale possibilità di un incremento dei requisiti patrimoniali da parte delle competenti Autorità di vigilanza*". Una sanzione di tipo amministrativo che quindi va oltre alle sanzioni da accertare nell'ambito di un giudizio dinanzi al giudice ordinario civile o penale.

Fra i contratti offerti in abbinamento ai finanziamenti, il comunicato cita a titolo esemplificativo le coperture assicurative a protezione del credito (polizze vita e/o danni volte a garantire il rimborso del finanziamento, c.d. PPI – *Payment Protection Insurance*) e quelle a protezione di un bene dato in garanzia (ad. es. polizza scoppio e incendio connessa con un mutuo immobiliare).

Sul tema la giurisprudenza di legittimità (Cassazione, sez. I,

ordinanza del 16 aprile 2018, n. 9298), seguita anche dal Collegio di Coordinamento dell'ABF (provvedimento n. 12830/2018), ha stabilito che il costo di polizza assicurativa accessoria al finanziamento rientra nel concetto di spesa ai sensi dell'art. 644 cod. pen. ai fini della determinazione del tasso usurario. I giudici considerano infatti detta polizza assicurativa come imposta da parte dell'intermediario. Quindi, il carattere dell'obbligatorietà ai fini della stipula del contratto principale di finanziamento, comporta per la giurisprudenza il computo del costo di detta polizza nel calcolo del tasso di interesse applicato confermando l'interpretazione onnicomprensiva del concetto di interessi.

Tuttavia, il predetto comunicato non esclude aprioristicamente la facoltà per l'intermediario di prevedere la stipula da parte del cliente di una polizza abbinata, ma afferma che i costi delle polizze qualificate come obbligatorie devono essere inclusi nel costo totale del credito ai fini del calcolo del TAEG. L'intermediario dovrà quindi avere maggiore cautela nella definizione dei costi connessi al finanziamento ed alla polizza abbinata in quanto entrambi sono computati per il rispetto del tasso soglia, ovvero del suo mancato superamento.

Sullo stesso tema le autorità si preoccupano di assicurare la correttezza nella qualificazione delle polizze abbinata, quali servizi accessori obbligatori o facoltativi. Tale adempimento è ritenuto dalle autorità quale *"oggetto di esame nell'ambito della verifica periodica sull'adeguatezza e sull'efficacia delle procedure interne"*.

L'inclusione dei costi delle polizze obbligatorie nel calcolo del tasso usura, se da un lato può essere compresa (perché volta ad eliminare costi impropri e di fatto un aggiramento della disciplina), dall'altro induce alcune perplessità. Non si considera, infatti, se dalla stipulazione della polizza possa derivare un guadagno per il concedente del credito (se non in termini di protezione – si pensi all'ipotesi in cui la

polizza sia offerta da un soggetto totalmente terzo ed indipendente) e nei fatti porta a rendere più rischiosi alcuni segmenti del credito, nei quali i relativi possibili interessati potrebbero essere esclusi così relegandoli al margine del mercato creditizio legale con il rischio di spingerli a trovare soluzioni meno regolamentate e per definizioni più rischiose.

<sup>[1]</sup> L'individuazione di detto tasso soglia è effettuata con la media tra le condizioni applicate, per categorie omogenee, dalle banche e dagli intermediari finanziari nel trimestre precedente aumentato di un quarto, cui aggiungere ulteriori quattro punti percentuali.

---

#### DISCLAIMER

Il presente comunicato è divulgato a scopo conoscitivo per promuovere il valore dell'informazione giuridica. Non costituisce un parere e non può essere utilizzato come sostitutivo di una consulenza, né per sopperire all'assenza di assistenza legale specifica.